Dai tassi bassi una spinta agli affrancamenti

IMPRESE

L'opzione sui riallineamenti è spesso sottovalutata per conferimenti e riassetti

Il ritorno economico è interessante in presenza di rendimenti limitati

Pagina a cura di
Francesco Nobili
Andrea Spinzi

In presenza di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale – conferimenti d'azienda, fusioni o scissioni – è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria (o incorporante o beneficiaria) nel proprio attivo patrimoniale, previo versamento di un'imposta sostitutiva di Ires e Irap del 12, 14 o 16% (è il cosiddetto affrancamento "ordinario"), oppure del 16 o 20%, ma limitatamente a determinati beni e con alcune peculiarità (affrancamento "derogatorio").

È una chance che si affianca alla possibilità di rivalutare i beni d'impresa, su cui interviene ora la legge di Bilancio, prorogando la misura e delineando un *restyling* finalizzato a tener conto della riduzione dell'aliquota Ires (si veda l'articolo in basso).

L'opzione per entrambi gli affrancamenti è disciplinata da norme a regime:

- articolo 176, comma 2-ter, Tuir, per l'affrancamento ordinario (e relativi articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, Tuir, per fusioni e scissioni);
- articolo 15, commi 10 e seguenti, del Dl 185/2008, per l'affrancamento derogatorio.

L'affrancamento ordinario

Con l'affrancamento ordinario, regolato dal Dm 25 luglio 2008, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o, al più tardi, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'imposta sostitutiva è del 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% tra 5 e 10 milioni e 16% sopra i 10 milioni, e deve essere versata in tre rate annuali, rispettivamente 30, 40 e 30% dell'importo dovuto (con interessi del 2,5% sulle rate successive alla prima). L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima rata.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee, fatte salve le immobilizzazioni immateriali (avviamento incluso).

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione, che coincide con quello di versamento della prima rata.

È previsto un meccanismo di *recapture* (disconoscimento dell'affrancamento) qualora sui beni "affrancati" si verifichi il realizzo anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione.

La formula «derogatoria»

L'affrancamento derogatorio è limitato ad alcuni beni quali marchi, avviamento e altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante. L'imposta sostitutiva è pari al 16% per marchi, avviamento e altre attività immateriali, 20% per i crediti (e salvo casi residuali nei quali l'imposta sostitutiva è pari alle aliquote ordinarie Ires/Irap) (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 dicembre scorso).

MANOVRA 2020: LA GUIDA AL DDL BILANCIO
Restyling per la rivalutazione, che si affianca agli affrancamenti

L'opzione per l'affrancamento si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione straordinaria.

Come regola generale, i maggiori valori sui quali è stata pagata l'imposta sostitutiva sono riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva; tuttavia, la deducibilità dei relativi ammortamenti è concessa solamente dal periodo d'imposta successivo. Pertanto, ipotizzando un'operazione straordinaria perfezionata nel 2020 da una società con esercizio solare, i maggiori valori "affrancati" sono riconosciuti fiscalmente dal 2021 e la deducibilità degli ammortamenti dal 2022.

Secondo le Entrate (circolare 28/E/2009) la *recapture* opera anche per questo tipo di affrancamento. Di conseguenza, occorre attendere fino al 2025 per poter cedere i beni affrancati.

L'aspetto più interessante dell'affrancamento derogatorio, oltre al fatto che può riguardare singoli beni, concerne la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell'avviamento, la quale può avvenire in misura non superiore a 1/5 anziché 1/18: un vantaggio rilevante che rende particolarmente appetibile questo regime rispetto agli altri (si veda la tabella).

Infine, tale ultimo affrancamento è possibile anche per i maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili a marchi d'impresa, avviamento e altre attività immateriali.

L'analisi costi-benefici

L'opportunità di procedere con l'affrancamento nell'ambito delle riorganizzazioni aziendali viene spesso trascurata quando invece, stante l'attuale livello dei tassi di interesse e la difficoltà di ottenere rendimenti finanziari soddisfacenti sulla liquidità disponibile, potrebbe essere presa in considerazione.

Ad esempio, ipotizzando di optare per l'affrancamento derogatorio di un avviamento emerso a seguito di un conferimento d'azienda avvenuto nel 2020 per un importo pari a 100 (maggior valore affrancato), l'imposta sostitutiva (16%) dovuta è pari a 16 e verrà versata entro il 30 giugno 2021. È possibile portare in deduzione il maggior valore affrancato (100) in cinque esercizi (20 per ciascun esercizio) a partire dall'esercizio 2022. Il beneficio, considerando le aliquote ordinarie Ires/Irap, è pari in ciascun esercizio a 5,58 (= 20 x 27,9%) e si realizza finanziariamente dal momento di versamento del relativo saldo delle imposte (30 giugno dell'anno successivo) e, dunque, a partire dal 30 giugno 2023. Attualizzando i flussi si ottiene un tasso interno di rendimento (Tir), cioè un rendimento effettivo, pari al 15,5% (si veda l'esempio a lato), difficilmente ricavabile da investimenti alternativi a basso rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

 # Recapture

L'affrancamento è l'opzione che consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio, previo versamento di un'imposta sostitutiva. Si può affrancare sia i maggiori valori derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale sia i beni d'impresa. In caso di cessione dei beni affrancati prima di un certo periodo scatta la *recapture* (disconoscimento dell'affrancamento).

Il quadro

LE MISURE A CONFRONTO

Le disposizioni per l'affrancamento e la rivalutazione dei beni

	AFFRANCAMENTO ORDINARIO (ART. 176, COMMA 2-TER, TUIR)	AFFRANCAMENTO DEROGATORIO (ARTICOLO 15, COMMI 10 E SEGUENTI, DL 185/08)	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Operazioni straordinarie	Sì	Sì	No
Oggetto	Immobilizzazioni materiali e immateriall (compreso avviamento)	Avviamento, marchi d'impresa, altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante	Beni materiali e immateriali (no beni merce), immobilizzazioni finanziarie di controllo/collegamento
Aliquota	12/14/16%	16/20/27,9%	10/12%
Modalità di versamento	3 rate annuali (30/40/30) con interessi 2,5%	Unica rata	Fino a 3 o 6 rate a seconda degli importi
Singoli beni/ categorie omogenee	Categorie omogene (eccetto immobilizzazioni immateriali)	Singoli beni	Categorie omogene (eccetto beni immateriali)
Riconoscimento fiscale per ammortamenti	Dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (che coincide con quello di versamento prima rata)	Dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene versata l'imposta sostitutiva	Dal terzo esercizio successivo (2022) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2019)
Recapture	Sì, in caso di cessione prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione	Sì, come per affrancamento ordinario (agenzia Entrate, circolare 28/E/2009)	Sì, in caso di cessione prima del quarto esercizio successivo (2023) a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione (2019)
Riduzione periodo ammortamento ordinario	No	Sì (marchi e avviamento deducibili in quinti anziché diciottesimi)*	No

(*) si tratta di un vantaggio rilevante che rende particolarmente appetibile questo regime rispetto agli altri

LA SIMULAZIONE

La simulazione di "rendimento" dell'affrancamento derogatorio in caso di marchi e/o avviamento. Il caso riguarda maggiori valori affrancati (avviamento/marchi) per un valore di 100. Il costo dell'affrancamento, con aliquota al 16%, è 16. L'aliquota fiscale è assunta al 27,9% (data dalla somma tra l'Ires al 24% e l'Irap al 3,9%).

PIANO DI AMMORTAMENTO	30/06/2021	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2027
Ammortamento deducibile (1/5 di 100)		20	20	20	20	20
Valore residuo rivalutazione	100	80	60	40	20	-
(Imposte versate) /minor imposte dovute	-16	5,58 (=20x27,9%)	5,58 (=20x27,9%)	5,58 (=20x27,9%)	5,58 (=20x27,9%)	5,58 (=20x27,9%)
Tasso che rende il ritorno dall'investimento pari a 0 (Tir)	15,50%					
Valore attuale dei flussi con il Tir al 30.6.2021	**-16**	**4,18**	**3,62**	**3,13**	**2,71**	**2,35**

LEGGE DI BILANCIO 2020

La manovra rivede le aliquote per la rivalutazione dei beni

Resta la penalizzazione derivante dall'effetto fiscale differito

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704) proroga ancora la possibilità di rivalutare i beni d'impresa. Alla luce dello scarso interesse suscitato e considerata l'avvenuta riduzione dal 2017 dell'aliquota Ires al 24%, viene ridotta sensibilmente la misura dell'imposta sostitutiva di Ires e Irap (e di eventuali addizionali) al 12% e al 10% (attualmente 16% e 12%), rispettivamente per i beni ammortizzabili e non.

Prima del 2017, infatti, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva del 16% era possibile ottenere un beneficio pari al 31,4% (Ires 27,5% + Irap 3,9%), con conseguente differenziale positivo del 15,4% (da attualizzare). Dopo tale data il differenziale si è ridotto al 11,9 per cento (27,9 - 16). La nuova norma mira pertanto a riallineare il differenziale, portandolo al 15,9 per cento (27,9 - 12).

Per il resto la nuova rivalutazione dei beni d'impresa non si discosta dalle precedenti e dovrebbero pertanto continuare a valere i chiarimenti forniti.

In particolare, sono ammessi alla rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti nonché, per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge 342/2000, anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all'impresa) e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (circolare 14/E/2017).

Per i soggetti solari la rivalutazione ha ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018 e deve essere eseguita nel bilancio 2019. Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Tra i beni d'impresa figurano i beni materiali e immateriali, ad esclusione dei beni merce. La rivalutazione, da annotarsi nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Dm 162/2001.

Il caso dei beni immateriali

Per i beni immateriali è peraltro consentita la rivalutazione dei singoli beni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale viene eseguita la rivalutazione (cioè 30 giugno 2020).

Peraltro, la normativa 2020 prevede, per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, il versamento in un massimo di tre rate di pari importo e, per importi superiori a 3 milioni, in un massimo di sei rate (comma 701 della legge di Bilancio).

La rivalutazione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2020, relativo al 2019) dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva (circolare 14/E/2017 e Cassazione 32592 del 12 dicembre 2019).

Secondo la stessa circolare, non è possibile effettuare una rivalutazione ai soli fini civilistici (in tal senso anche Ctp Trento, sentenza 7/7/19).

Effetti fiscali differiti

Rimane immutato il principale aspetto negativo che ha fortemente ridotto in passato l'interesse per questa disposizione normativa, ovvero il riconoscimento differito degli effetti fiscali. Infatti, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti (ad esempio ai fini dell'ammortamento) solamente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (cioè dall'esercizio 2022). Invece ai fini realizzativi (ad esempio, cessione) sono riconosciuti solamente a decorrere dal quarto esercizio successivo (dal 2023 per i soggetti solari).

Il saldo attivo di rivalutazione, infine, può essere affrancato in tutto o in parte con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA